



## COMUNE DI PIETRABRUNA

### STATUTO COMUNALE

#### PREMESSA

Pietrabruna è un piccolo borgo di circa 500 residenti in provincia di Imperia in Liguria. Questo borgo si trova ai piedi del Monte Faudò e del Monte Follia, vetta “meno importante” rispetto alla prima. In passato il paese di Pietrabruna era locato attorno ad una chiesa, San Gregorio, del XI secolo. Prima, il paese era sotto il dominio dei Savoia; successivamente, passò sotto il dominio della famiglia Clavesana. Nel XII secolo, la tenuta fu acquisita dal comune di Porto Maurizio il quale fu causa delle distruzioni delle antiche fortezze; il borgo nei secoli successivi fu ricostruito in posizione più alta rispetto alla posizione iniziale. In quegli anni si costruì la chiesa principale del paese in onore di San Matteo la quale venne abbattuta e riprogettata nel 1938. In epoca medievale il paese fu sotto diverse proprietà, la contea di Ventimiglia prima e il Comune di Genova successivamente. Negli anni a venire, il paese, fu “casa” del “Terziere” di San Tommaso. Alla fine del 1797 la Repubblica di Genova cadde e il comune di Pietrabruna fu dichiarato autonomo ma comunque collegato al paese di Dolcedo per quanto riguarda la competenza degli Ulivi. Allo stesso tempo, nacquero i due comuni, Boscomare e Torre Paponi, quest’ultimo nel 1804 fu abolito e aggregato al comune di Boscomare. Nell’anno successivo Pietrabruna rientrò a far parte del distretto di Porto Maurizio. Successivamente alla caduta di Napoleone Bonaparte e in seguito al congresso di Vienna del 1814, il comune fu attribuito al Regno di Sardegna; negli anni a venire fu collegato con il comune di Prelà e entrò a far parte de Regno d’Italia dal 1861. Dal 1859 al 1926 il paese fu diviso in 2 distretti: il distretto di Dolcedo di cui faceva parte Pietrabruna ed il distretto di Santo Stefano al Mare di cui faceva parte Boscomare. Nel 1928 il comune di Boscomare venne ritirato e fu, insieme a Torre Paponi, frazione del comune di Pietrabruna. Dal ’73 al 2008 il comune era compreso nella Comunità montana dell’Olivo e, ossia un territorio montano in Liguria formato da alcuni comuni della provincia di Imperia e si occupava di funzioni che riguardavano l’agricoltura, lo sviluppo rurale e l’antincendio dei boschi, della Comunità montana dell’Olivo e Alta Valle Arroscia.

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Pietrabruna è l'ente autonomo e democratico che esprime la comunità locale ed ha la competenza generale di rappresentatività secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto,

#### Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove, anche attraverso la progettazione d'azioni positive ed un'effettiva parità tra uomo e donna, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla Amministrazione.
3. Il Comune ispira inoltre la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali, e delle discriminazioni sessuali, di razza, cultura e religione esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico, di cooperazione e di volontariato civico;
  - b) valorizza il proprio ruolo e la propria tradizione di paese a vocazione rurale ed adotta ogni strumento idoneo alla tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale, artistico, storico e linguistico della comunità anche nell'ottica di una azione mirata allo sviluppo della propria economia;
  - c) la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-architettonico e del territorio rurale attraverso la progettazione di azioni che salvaguardino la presenza dell'uomo e delle attività lavorative tradizionali;
  - d) la diffusione della cultura e della pace e la cura dell'ordinata e pacifica convivenza dei cittadini;
  - e) l'autonomia finanziaria attraverso la potestà impositiva stabilita dalla legge dello stato e l'equo concorso dei cittadini al costo dei servizi.

#### Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

#### Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 9,95 confinante con i Comuni di Dolcedo, Civezza, Cipressa, Pompeiana, Castellano e Taggia.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in viale Kennedy n. 2.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Pietrabruna" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07/04/2003.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

#### Art. 6 Albo Pretorio on line

1. Sul sito istituzionale è individuata una apposita sezione da destinare ad "Albo Pretorio digitale", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione digitale degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un impiegato comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## TITOLO II

### STATUTO E REGOLAMENTI

#### Art. 7 Statuto

1. Lo Statuto nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
2. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. L'iniziativa per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli, spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere Comunale, oltre che a ciascuna Associazione di Cittadini riconosciuta e spontanea supportata almeno il 20% del Corpo elettorale.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### Art. 8 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge sull'ordinamento della autonomia locale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun gruppo consigliere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del presente Statuto.
5. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale: per la durata di 15 giorni. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 9 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge n. 267 del 18 agosto 2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro e non oltre i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

### TITOLO III

#### ORGANI ELETTIVI

##### CAPO I

#### CONSIGLIO COMUNALE

##### Art. 10 Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

##### Art. 11 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dall'Assemblea fra i propri membri, ad esclusione del Sindaco, nella prima adunanza, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale, salvo il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sfiducia, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova elezione.
4. Successivamente il Consiglio Comunale elegge, fra i componenti appartenenti ad uno schieramento diverso a quello che ha espresso il Presidente, il Vice Presidente, con le stesse modalità del primo. Qualora, effettuate le tre votazioni, nessun candidato di uno schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, sia rimasto eletto, si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.
5. Le votazioni possono tenersi tutte nella stessa seduta.
6. Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune.
7. Al Presidente del Consiglio Comunale compete:
  - a. stabilire gli argomenti, sentito il Sindaco, da inserire all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei Consiglieri, la convocazione del Consiglio comunale, di cui presiede i lavori;
  - b. esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalla legge.

##### Art. 12 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e, per quanto attiene al proprio funzionamento, nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà umana.

#### Art. 13 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Garantendo la presenza di almeno un esponente di ogni gruppo Consigliare.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, consiglieri organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori consiglieri Comunali ogniqualvolta questi lo richiedano.
5. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ad un consigliere di minoranza.

#### Art. 14 Deliberazioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale deve essere corredata dal parere, sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, dal segretario comunale.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o di diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Sindaco dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

#### Art. 15 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

#### Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale e comunicare un indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata per le tutte le comunicazioni inerenti il proprio mandato politico-amministrativo.
5. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

#### Art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari dandone comunicazione al segretario comunale.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

### CAPO II

#### LA GIUNTA COMUNALE

##### Art. 18 Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

##### Art. 19 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di Assessori previsti dalla normativa vigente, ad oggi fissato in numero due.
2. Il Sindaco può nominare anche un assessore non facente parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

##### Art. 20 Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Nella stessa seduta il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

#### Art. 21 Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di Amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
  - a) propone al Consiglio i regolamenti;
  - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi quando non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altro organo od ufficio;
  - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
  - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
  - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  - h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
  - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
  - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata
  - n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
  - o) determina le tariffe e le aliquote di imposte, tasse e canoni.
  - p) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

#### Art. 22 Deliberazioni della Giunta

1. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale deve essere corredata dal parere, sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, in qualità di Presidente della Giunta, e dal segretario.

### Art. 23 Convocazione, Funzionamento della Giunta

1. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

## CAPO III

### SINDACO

#### Art. 24 Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di Amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, quale ufficiale del governo, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 25 Elezione

1. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

#### Art. 26 Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
  - b) ha la direzione dell'attività politica e il coordinamento dell'attività amministrativa del Comune; c) coordina l'attività dei singoli assessori;
  - d) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - e) ha facoltà di delega;
  - f) promuove ed assume iniziative per concludere, sentita la Giunta, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
  - h) convoca i comizi per i referendum consultivi secondo quanto previsto dall'art 43 del presente statuto.

#### Art. 28 Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:
  - a) può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del consiglio comunale;
  - b) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede secondo il regolamento;
  - c) esercita funzioni di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione ed alla formazione degli obiettivi programmatici ed alla loro coerente attuazione.



#### Art. 29 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari nelle materie stabilite dalla legge.
2. Le ordinanze di cui al comma uno devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio digitale. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie stabilite dalla legge.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

#### Art. 30 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine dall'anzianità amministrativa, data dal periodo prestato nella carica di assessore comunale.
3. Delle deleghe rilasciate al vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di ufficiale di governo.

### CAPO IV

#### MOZIONE DI SFIDUCIA. COSTRUTTIVA

##### Art. 31 Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta la dimissione dello stesso.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

### TITOLO IV

#### CAPO I

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE E ASSOCIAZIONISMO

##### Art. 32 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere della Cittadinanza e di soggetti economici su specifici problemi.

## INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

### Art. 33 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti, in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutela può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi collettivi o diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. L'Amministrazione potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

### Art. 34 Istanze

1. I cittadini residenti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### Art. 35 Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 34 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### Art. 36 Proposte

1. Il 5 per cento dei cittadini residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

#### Art. 37 Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 41, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.

#### Art. 38 Riunioni e assemblee

1. Il Comune per arricchire il proprio operato con un apporto di conoscenze specifiche, può promuovere organismi di partecipazione quali consulte forum e osservatori.

2. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e le problematiche giovanili.

3. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscano nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni altra struttura e spazio idoneo.

4. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di rappresentanti della realtà socio-economica della comunità:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

#### Art. 39 Associazioni

1. L'Ente registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### Art. 40 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### Art. 41 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

#### Art. 42 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

## CAPO II

### REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

#### Art. 43 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il venti per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 44 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 45 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### Art. 46 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

## TITOLO V

### SERVIZI PUBBLICI

#### Art. 47 Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio

1. Per servizi pubblici comunali si intendono quelli che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici comunali sono esercitati, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie, secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge.

3. Qualunque sia la modalità di gestione prescelta ovvero imposta dalla legge, il Comune è tenuto ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità del servizio pubblico.

4. Il Comune riconosce nel superamento delle gestioni in economia la migliore condizione per assicurare autonomia economica e finanziaria alla gestione dei servizi pubblici, raggiungendo contemporaneamente l'obiettivo di aumentare in efficacia ed efficienza l'azione amministrativa.

#### Art. 48 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 49 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

#### Art. 49 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

### TITOLO VI

#### L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### Art. 50 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Le strutture di massima dimensione del Comune sono individuate nei Settori assegnati ai Responsabili dei Servizi, raggruppanti materie e funzioni per quanto possibile omogenee.

#### Art. 51 Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.
2. E' riservata alla legge nonché ai regolamenti da essa previsti, la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare:
  - la dotazione organica del personale che è costantemente aggiornata in relazione alle mutevoli esigenze organizzative e gestionali dell'Ente, nonché alle diverse competenze e funzioni del Comune;
  - le procedure per l'assunzione del personale;
  - l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - le attribuzioni al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale

#### Art. 52 Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare scelto, con le modalità stabilite dalla legge, tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali gestito dal Ministero dell'Interno.
2. Egli dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Le attribuzioni del Segretario Comunale, nonché i rapporti ed il coordinamento dello stesso con i titolari di posizione organizzativa sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Sindaco con proprio decreto può attribuire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

#### Art. 53 Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per l'individuazione del Vicesegretario fermo restando il possesso dei titoli di studio per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

#### Art. 54 Compiti del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.

1. Le attribuzioni dei titolari di posizione organizzativa, nonché i rapporti ed il coordinamento tra gli stessi ed il Segretario Comunale sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I preposti a ciascun Settore sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi da loro diretti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
3. Nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, essi agiscono in piena autonomia tecnica, decisionale e direzionale.
4. Spettano loro tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto espressamente non riservino ad altri organi del Comune.

#### Art. 55 Contratti a termine

1. La copertura dei posti di qualifica di Responsabile dei servizi o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il procedimento per la conclusione di detti contratti.

### TITOLO VIII

#### FORME COLLABORATIVE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

#### Art. 56 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali e la Provincia si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### Art. 57 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere

pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.

#### Art. 57 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi della forma organizzativa per i servizi stessi, prevista nell'articolo precedente.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### Art. 58 Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare: a) determinare il tempo e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti; c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 59 Modificazioni dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la stessa procedura prevista per l'adozione.

#### Art. 60 Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.